

La certificazione dei contributi per le indennità degli amministratori

WEBINAR DEL 1° FEBBRAIO 2023

Relatori: Vito Antonio Bonanno – Elena Masini

*“Tutti gli enigmi sono semplici,
dopo che sai la risposta.”*

GIORGIO FALETTI



Norma	Cosa riguarda
DM 119/2000	Misura del compenso amministratori locali
Art. 82 del Tuel	Disciplina del compenso amministratori locali
Legge 244/2007 art. 2, co. 25	In modifica dell'art. 82 del Tuel, elimina la possibilità di incremento delle indennità
Legge 266/2005 (comma 54)	Riduzione 10% delle indennità degli amministratori
Legge 56/2014 (Del Rio)	Incremento numero di assessori nei comuni fino a 10.000 ab e invarianza della spesa
DL 124/2019 (art. 57-quater)	Aumento indennità sindaci comuni fino a 3.000 ab e contributo a ristoro (art. 82, co. 8-bis)
Legge 234/2021	Revisione compensi sindaco+assessori+presidente del consiglio nei comuni delle RSO e contributo a ristoro

L'incremento ex legge 234/2021

Legge 234/2021

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Le nuove indennità degli amministratori locali

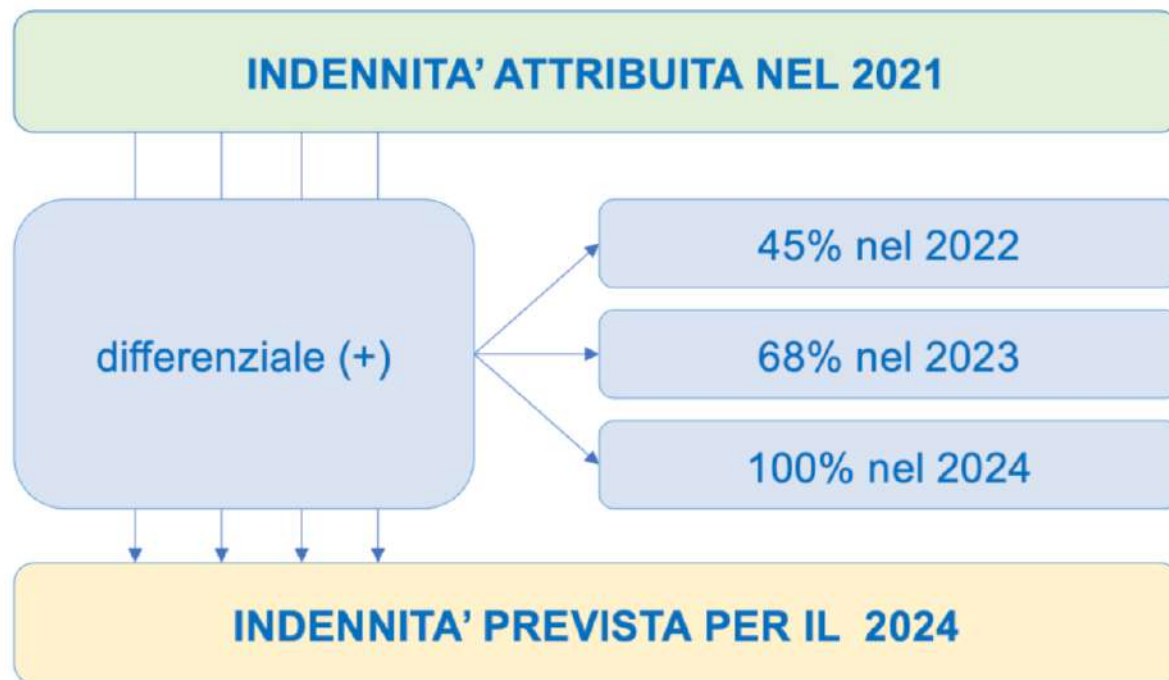
I commi da 583 a 587 della legge 234/2021 hanno previsto per le RSO un incremento graduale delle indennità degli amministratori locali, che va a regime nel 2024, ancorandolo al trattamento economico riconosciuto ai **presidenti di regione**

Parametro	%	Fascia demografica	Importo	Anno
Trattamento economico onnicomprensivo mensile spettante al presidente di regione € 13.800	100%	sindaci metropolitani	13.800	dal 2024
	80%	sindaci dei comuni capoluogo di regione e sindaci dei comuni capoluogo di provincia sopra 100.000 abitanti	11.040	
	70%	sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti	9.660	
	45%	sindaci dei comuni sopra i 50.000 abitanti;	6.210	
	35%	sindaci dei comuni da 30.001 a 50.000 abitanti;	4.830	
	30%	sindaci dei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;	4.140	
	29%	sindaci dei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;	4.002	
	22%	sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;	3.036	
	16%	sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti	2.208	



Per i presidenti delle regioni la Conferenza unificata ha fissato un trattamento economico mensile di 13.800 euro

Per il 2022 e il 2023
l'incremento è graduale in
misura pari al 45% e al 68%
del differenziale
incrementale (nota RGS
prot. 1580/2022)



Nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio gli enti possono anticipare l'aumento previsto a decorrere dal 2024

Le nuove indennità degli amministratori locali: come calcolarle

Vengono
adeguate
anche le
indennità del
vicesindaco,
degli assessori
e del
presidente del
consiglio



Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco ai sensi della legge 234/2021 (commi 583-584)				
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	10.529			
Tipologia ente	Comune non capoluogo da 10.001 a 30.000 ab.			
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800			
% spettante al sindaco dal 2024	30			
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	4.140,00			
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	2788,87			
Aumento a regime	1.351,13			
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	3.396,88		
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	3.707,64		
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	4.140,00		
Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021 e DM n. 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	55	1.868,28	2.039,20	2.277,00
Assessore	45	1.528,60	1.668,44	1.863,00
Presidente del consiglio	10	339,69	370,76	414,00

Resta invariata la misura dei gettoni di presenza (con la riduzione del 10%), fermo restando l'adeguamento al limite massimo mensile, ora parametrato sulla nuova indennità del sindaco (25%)

Il calcolo delle nuove indennità

Se appare chiaro che a regime l'indennità spetti nelle % previste in relazione al trattamento economico del Presidente della regione, dubbi sussistono sul punto di partenza: deve essere assunta l'indennità di base prevista dal DM 119/2000 (ridotta del 10%) ovvero l'indennità in concreto attribuita agli amministratori? *«Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra **la pregressa indennità di funzione attribuita** e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza» (RGS, nota prot. 1580/2022)*



Questo significa che se a regime le indennità di legge saranno omogenee per tutti gli amministratori locali, per il 2022 ed il 2023 possiamo trovarci di fronte ad indennità differenziate a seconda del «punto di partenza» 2021.

Esempio di comune di 14.000 ab.

Caso	Indennità 2021	Importo 2021	Indennità 2024	Indennità 2022	Indennità 2023
A	DM 119/2000 – 10%	2.788,87	4.140,00	3.396,88	3.707,64
B	DM 119/2000 - 10% con riduzione volontaria del 30%	1.952,00	4.140,00	2.936,60	3.439,84
C	DM 119/2000 + maggiorazione 5% - riduzione 10%	2.928,31	4.140,00	3.473,57	3.752,26



Standard considerato ai fini del riparto del contributo

L'adeguamento delle indennità rappresenta un obbligo di legge (no facoltà)

La competenza a determinare le nuove indennità è del dirigente/responsabile

La Giunta/Consiglio intervengono solo per aumenti/riduzioni facoltative

**È possibile approvare una variazione di bilancio in via d'urgenza (anche in es. provv.)
per gli adeguamenti di legge**

e per la copertura finanziaria?

La spesa è finanziata dal contributo ministeriale

Le nuove indennità degli amministratori locali

Il comma 586 stanZIA le risorse per concorrere all'aumento di spesa che gli enti locali dovranno sostenere per riconoscere le nuove indennità. A tale scopo viene incrementato il medesimo fondo istituito dall'art. 57-quater sopra citato (avente una dotazione finanziaria originaria di 10 milioni di euro), che passa ora a 110 milioni per il 2022, 160 milioni per il 2023 e 230 milioni per il 2024.

Descrizione	2022	2023	2024
Aumento indennità sindaci e presidenti di provincia	61.746.188,70	93.305.351,81	137.213.752,67
Aumento indennità assessori e presidenti consiglio comunale	37.150.998,71	56.139.286,94	82.557.774,91
Totale	98.897.187,41	149.444.638,75	219.771.527,58
Contributo	100.000.000	150.000.000	220.000.000

Fonte: relazione tecnico-finanziaria al DDL di bilancio 2022



Il contributo ministeriale è sufficiente a coprire interamente gli oneri connessi all'aumento delle indennità, mentre non sono finanziati gli oneri fiscali (IRAP) In caso di parziale o mancato utilizzo del contributo, deve essere restituito allo Stato

Con il DM del Ministero dell'interno del 30 maggio 2022 è stato ripartito il contributo di 110 milioni di euro assegnato per il 2022, sulla base della popolazione al 31/12/2020 (ultimo censimento permanente disponibile da dati ISTAT). Il DM ha mutuato i criteri di assegnazione dalla Relazione illustrativa al DDL di bilancio 2022, che presentava diversi errori e mancanze.

Una di queste riguarda la figura del presidente del consiglio, che nella RI non viene considerata per i comuni fino a 10.000 ab ma cmq recuperata dal DM. Anche le % sono in alcuni casi errate

classificazione Comuni	Vicesindaco		Assessore		Presidente Consiglio	
	DM	R.I.	DM	R.I.	DM	R.I.
da 10.001 a 15.000 (non capoluoghi)					10%	45%
da 10.001 a 15.000 (cap. prov.)					10%	45%
da 100.001 a 250.000 (cap. prov.)			60%	65%	60%	65%
da 30.001 a 50.000 (cap. reg.)	55%	75%	45%	60%	45%	60%
da 100.001 a 250.000 (CM)			60%	65%	60%	65%

Il riparto del contributo in base al DM 30/05/2022

Prospetto 2 – Distribuzione per classi di comuni degli importi assegnati per indennità vicesindaci, assessori e presidenti consigli comunali

Classificazione R.I. + DM 119/2000	Incremento sindaco (tab.1 colonna 5)	Numero assessori (tab.2 R.I.)	Percentuale vicesindaco	Percentuale assessore	Percentuale presidente consiglio	Numero comuni	Incremento vicesindaco	Incremento assessore	Incremento presidente consiglio	Incremento vicesindaco Annualità 2024	Incremento assessori Annualità 2024	Incremento presidente consiglio Annualità 2024
Fino a 1.000	6.583	1	15%	10%	5%	1.663	988	658	329	1.642.239	1.094.826	547.413
Da 1.001 a 3.000	6.583	1	20%	15%	10%	1.972	1.317	988	658	2.596.509	1.947.382	1.298.254
Da 3.001 a 5.000	13.005	2	20%	15%	10%	901	2.601	3.902	1.301	2.343.587	3.515.381	1.171.794
Da 5.001 a 10.000	17.904	3	50%	45%	10%	995	8.952	24.171	1.790	8.907.359	24.049.870	1.781.472
Da 10.001 a 15.000	16.214	4	55%	45%	45%	403	8.917	29.184	7.296	3.593.736	11.761.316	2.940.329
Da 15.001 a 30.000	16.214	4	55%	45%	45%	371	8.917	29.184	7.296	3.308.377	10.827.415	2.706.854
Da 30.001 a 50.000	20.589	6	55%	45%	45%	123	11.324	55.591	9.265	1.392.862	6.837.687	1.139.614
Da 50.001 a 100.000	29.898	8	75%	60%	60%	45	22.424	143.511	17.939	1.009.062	6.457.994	807.249
Da 100.001 a 250.000	19.362	8	75%	60%	60%	1	14.522	92.940	11.617	14.522	92.940	11.617
Da 10.001 a 15.000 (CP)	71.298	4	55%	45%	45%	1	39.214	128.337	32.084	39.214	128.337	32.084
Da 15.001 a 30.000 (CP)	71.298	4	55%	45%	45%	3	39.214	128.337	32.084	117.642	385.010	96.252
Da 30.001 a 50.000 (CP)	71.298	8	55%	45%	45%	14	39.214	256.673	32.084	548.996	3.593.425	449.178
Da 50.001 a 100.000 (CP)	60.762	8	75%	60%	60%	34	45.572	291.660	36.457	1.549.443	9.916.437	1.239.555
Da 100.001 a 250.000 (CP)	70.009	8	75%	65%	65%	22	52.507	364.048	45.506	1.155.154	8.009.066	1.001.133
Oltre 250000 (CP)	70.009	8	75%	65%	65%	1	52.507	364.048	45.506	52.507	364.048	45.506
Da 30.001 a 50.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	1	36.192	231.630	28.954	36.192	231.630	28.954
Da 50.001 a 100.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	4	36.192	231.630	28.954	144.769	926.519	115.815
Da 100.001 a 250.000 (CR)	48.256	8	75%	60%	60%	1	36.192	231.630	28.954	36.192	231.630	28.954
Da 100.001 a 250.000 (CM)	81.376	10	75%	65%	65%	1	61.032	528.945	52.895	61.032	528.945	52.895
Oltre 250000 (CM)	81.376	10	75%	65%	65%	9	61.032	528.945	52.895	549.289	4.760.508	476.051
						6.565	Totale annualità 2024			29.098.683	95.660.366	15.970.973
							Totale complessivo annualità 2024			140.730.022		

* CP = Capoluogo di provincia; CR = Capoluogo di regione; CM = Capoluogo metropolitano

A oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge 234/2021, non sono stati diramati chiarimenti ufficiali circa la corretta applicazione delle nuove regole e la sopravvivenza di vecchie disposizioni. Riteniamo che:

**I nuovi aumenti disapplichino la riduzione del 10%
delle indennità prevista dalla legge 266/2005**

**I nuovi aumenti disapplichino le maggiorazioni per flussi stagionali e capacità di
bilancio previste dal DM 119/2000**

**Non vengono intaccati i criteri di determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri
comunali, che non sono oggetto di incremento**

Ai fini della determinazione delle
indennità di funzione agli
amministratori



Si assume il dato della popolazione
dall'ultimo **censimento permanente**
della popolazione ISTAT (31/12/2021)

Questo criterio lo si desume dal comma 583 della legge 234/2021 ed è stato anche confermato dalla **Corte dei conti Veneto (deliberazione 120/2022)**, la quale ha affermato che «*La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l'introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l'individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale*».



RISULTATI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

La legge 234/2021 pone un problema di coordinamento con il DM n. 119/2000, che all'art. 2 prevede che le indennità base siano aumentate:

- a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
- b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Maggiorazioni ex DM 119/2000

5% flussi stagionali

3% entrate proprie

2% spese correnti

**Riteniamo che tali maggiorazioni
non trovano più applicazione
dal 1° gennaio 2023**

Sulla riduzione del 10% delle indennità ex legge 266/2005

Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, la riduzione del 10% delle indennità prevista dalla legge 266/2005 ha assunto carattere strutturale, perlomeno fino al 31/12/2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 234/2021 (Corte dei conti autonomie, delibera n. 6/SEZAUT/2010, Ministero dell'interno, pareri del 13/10/2008 e del 17/08/2019).

**INDENNITA' base ex
DM 119/2000**



**Eventuali
maggiorazioni DM
119/2000**



**Indennità spettante ai
sensi del DM 119/2000**



**Riduzione 10% ex
legge 266/2005**



**Riduzione volontaria
(eventuale)**



**Indennità attribuita nel 2021 a cui fare
riferimento per determinare la nuova indennità**



Sulla riduzione del 10% delle indennità ex legge 266/2005

Se non vi sono dubbi di sorta che fino al 2021 compreso le indennità previste dal DM 119/2000 fossero da ridurre del 10%, dubbi sono stati sollevati sulla permanenza di tale riduzione dopo l'entrata in vigore della legge 234/2021. Secondo la Corte dei conti Lombardia *“l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”* (delibera n. 153/2022). Dello stesso avviso la Corte dei conti Liguria con delibera n. 53/2021. Sul punto si sono sviluppate due teorie:



Indennità prevista
a regime dal 2024

Indennità
attribuita nel 2021

$\times 45\% - 10\% =$

Nuova
indennità
2022

Indennità prevista
a regime dal 2024

Indennità
attribuita nel 2021

$\times 45\% =$

Nuova
indennità
2022

Fermo restando il divieto di incremento delle indennità previste per legge (legge 244/2007), gli amministratori possono discrezionalmente decidere di «rinunciare» a tutto o parte delle indennità. Occorre però distinguere tra

RIDUZIONE

VS

DEVOLUZIONE

Riduzione/devoluzione: differenze

Che cosa?	Riduzione	Devoluzione
Erogazione compenso	NO	SI
Corresponsione delle somme	NO	SI (a soggetto diverso)
Adempimenti contabili	nessuno	Mandato a favore del soggetto beneficiario della devoluzione
Versamento ritenute	NO	SI
Altri adempimenti fiscali	NO	SI

I problemi applicativi ed i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti inerenti la certificazione del contributo ministeriale, con diversi comunicati:



**Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali**



Comunicato del 9 gennaio 2023

Comunicato del 20 gennaio 2023

Comunicato del 27 gennaio 2023

*Il numero di comunicati a
distanza ravvicinata evidenzia
la confusione che ruota
attorno alla problematica*

L'art. 57-quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (articolo aggiunto in sede di conversione nella legge 19 dicembre 2019, n. 157), introducendo il comma 8-bis all'art. 82 del TUEL, ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

DL 124/2019 (conv. dalla legge 157/2019)

Art. 57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco";

b) al comma 84, le parole: "di presidente della provincia," sono soppresse.



La Corte dei conti ha chiarito che tale aumento riguarda solamente i sindaci e non anche gli assessori (Corte dei conti Lombardia, [deliberazione n. 67 del 14/05/2020](#) e Corte dei conti Molise, [deliberazione n. 42 del 22/06/2020](#)). Secondo tali pronunce **la possibilità di incremento riguarda i soli sindaci e non si estende a vicesindaco e assessori**. Pertanto, ove l'ente decida di incrementare l'indennità del sindaco nei limiti anzidetti, quella spettante al vicesindaco e agli assessori resta parametrata all'indennità fissata dal D.M. n. 119/2000.

L'incremento dell'indennità mensile del sindaco dei comuni fino a 3.000 abitanti

Classe ente	Indennità D.M. n. 119/2000	Indennità ridotta del 10%	Nuova indennità (85% indennità comuni fino a 5.000 abitanti ridotta del 10%)	Incremento indennità mensile	Incremento annuo (x 13 mensilità)
Comuni fino a 1.000 ab.	1.291,14	1.162,03	1.659,38	497,35	6.465,55
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,91	4.652,83

Il Ministero dell'interno, con [decreto 23 luglio 2020](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 04/08/2020) ha stabilito gli importi da riconoscere agli enti a titolo di contributo per rimborso spese. Si tratta di un contributo annuo, riconosciuto ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti a partire dal 2020, nelle seguenti misure:

Gli importi riconosciuti a titolo di concorso spese

Classe ente	Incremento indennità mensile	Incremento annuo max (x 13 mensilità)	Contributo ministeriale (50,85%)	Quota a carico del bilancio (49,15%)
Comuni fino a 1.000 ab.	497,35	6.465,55	3.287,58	3.177,97
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	357,91	4.652,83	2.365,85	2.286,98

Le risorse assegnate con il [DM Interno del 30 maggio 2022](#) sono aggiuntive rispetto al contributo di cui risultano beneficiari, a partire dall'esercizio 2020, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti in forza del [DM 23 luglio 2020](#), emanato ai sensi dell'art. 57-quater, del d.l. 124/2019 (conv. in legge n. 157/2019).

Secondo quanto chiarito dal Ministero, *“Il costo rappresentato dall’IRAP non è stato considerato i fini del calcolo dell’incremento delle indennità degli amministratori locali e del conseguentemente concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato previsto dall’articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, occorre evidenziare che, la citata disposizione normativa non è finalizzata all’inte- grale assunzione a carico del bilancio dello Stato dei maggiori oneri posti a carico dei Comuni per effetto dell’incremento delle pregresse indennità di carica previste dal DM n. 119 del 2000, essendo prevista l’erogazione del predetto contributo (vedasi il comma 586) esclusivamente “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere”. In sede di predisposizione tecnica della norma e con criteri di omogeneità comparativa, pertanto, il raffronto è stato effettuato tra i valori delle nuove indennità incrementate ed i valori delle pregresse indennità di cui al DM n. 119 del 2000, che già all’epoca non includevano nella loro quantificazione gli oneri IRAP a carico dei Comuni”.*

**Onere connesso
all’IRAP**



**Non coperto dal contributo
ministeriale**

L'aumento del numero di assessori e l'invarianza della spesa per comuni fino a 10.000 ab

I commi 135 e 136 della legge 56/2014 hanno modificato in aumento la composizione delle giunte e consigli per gli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti, dividendo gli enti in due fasce demografiche (fino a 3.000 e fino a 10.000) contro le precedenti quattro fasce. Prima di tale norma la composizione degli organi politici dei comuni era stata modificata dall'art. 17, comma 19, del d.l. 138/2011, il quale aveva ridotto il numero dei componenti di giunta e consiglio, con decorrenza dal primo rinnovo degli organi. Contestualmente ha fissato un principio di invarianza della spesa (comma 136)

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

**Incremento numero
amministratori**



Invarianza della spesa

Sul punto la Corte dei conti – **Sezione autonomie con delibera n. 35/SEZAUT/2016** ha chiarito come:

- la normativa alla quale far riferimento al fine del calcolo in rapporto “..alla legislazione vigente..” sia quella prevista dall’articolo 17, comma 19, del d.l. n. 138/2011; con la conseguenza che la rimodulazione prevista all’atto dell’entrata in vigore del comma 136 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014, va effettuata sul numero degli amministratori stabilito dal predetto decreto-legge anche nelle ipotesi nelle quali le disposizioni sulla composizione ivi previste, a seguito della mancata scadenza elettorale, non fossero state ancora materialmente applicate (in senso analogo anche Ministero dell’interno, circolare n. 6508 del 24 aprile 2014);

- *“il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica, mentre non rientrano nel computo gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi espressamente esclusi dalla norma, con la conseguenza che tale limite può variare da ente ad ente”.*

La Sezione autonomie della Corte dei conti, inoltre, con la citata delibera n. 35/SEZAUT/2016 afferma come “non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005”.

Una lettura orientata al rispetto del comma 136 della legge 54/2016 porti ad interpretare tale principio nel senso che per le indennità di funzione della giunta non si guarda alla spesa storica bensì alle indennità determinate in via teorica. Diversamente, si finirebbe per contraddire in maniera esplicita il precetto del comma 136 della legge 56/2014, nella misura in cui, aumentando il numero di soggetti aventi diritto a percepire le indennità, si finirebbe per determinare un inevitabile aumento di spesa a carico del bilancio

Sotto questo profilo le diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno assunto posizioni divergenti. La **Corte dei conti Lombardia**, con delibera n. 7/2017 e delibera n. 24/2017, si è uniformata alla decisione della Corte dei conti Autonomie con delibera 35/SEZAUT/2016, mentre la **Corte dei conti Piemonte**, con delibera n. 19/2017, ha considerato le indennità all'interno dell'invarianza della spesa, pur in relazione al limite teorico del DM 119/2000 ridotto del 10% e non della spesa storica dell'anno precedente. Ciò al fine di rendere indipendente tale invarianza di spesa da situazioni personali che possono avere influenzato la spesa effettiva. *“Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale riportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali”* (Corte conti Lazio, delibera n. 17/2015 e delibera n. 208/2015). **Dello stesso avviso la Corte dei conti Molise, con delibera n. 31/2017.**

L'aumento del numero di assessori e l'invarianza della spesa per comuni fino a 10.000 ab



Invarianza della spesa: voci escluse e voci incluse

Voce	Assoggettamento al principio di invarianza della spesa	Parametro
Indennità di funzione componenti giunta	SI	Indennità spettanti ai sensi del DM 119/2000 ridotte del 10% Totale delle spese sostenute a tale titolo nel 2013 (anno precedente entrata in vigore legge 56/2014)
Gettoni di presenza consiglieri	SI	
Rimborsi spese viaggio	SI	
Spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative	SI	
Oneri per permessi retribuiti	NO	
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	NO	

Di seguito si fornisce un prospetto utile ai fini del calcolo dell'invarianza della spesa:

Voce (colonna a)	Importo singolo (colonna b)	Numero (colonna c)	Importo totale (colonna d)
Indennità di funzione sindaco**	Tabella A) DM 119/2000 – 10% x 12 mensilità***	1	$d = b \times c$
Indennità di funzione vice-sindaco		1*	$d = b \times c$
Indennità di funzione assessori		N.° assessori ex DL 138/2011*	$d = b \times c$
Gettoni di presenza consiglieri			Spesa complessivamente sostenuta nel 2013
Rimborsi spese viaggio			
Spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative			
TOTALE LIMITE DA ASSOGGETTARE AD INVARIANZA DI SPESA ex art. 1.136, l. 56/2014			somma

* se presenti

** comprensiva dell'indennità di fine mandato

*** si tiene conto di eventuali maggiorazioni o dell'aumento della classe demografica



Al di là delle scelte operate dagli enti, il DM 30 maggio 2022 di riparto del contributo, ha «sposato» la tesi secondo cui l'incremento del numero di assessori non deve comportare un aumento di spesa a carico del bilancio, con conseguente rideterminazione in riduzione delle indennità spettanti.

Pertanto, il contributo è stato assegnato considerando il numero di assessori previsto precedentemente l'entrata in vigore della Legge del RIO.

Secondo il Ministero l'aumento del numero di assessori non giustifica un incremento di spesa



Nei confronti degli enti che fino al 2021 hanno ridotto volontariamente le indennità, il Ministero dell'interno ha modificato il proprio orientamento:

In prima battuta ha ritenuto che gli enti che avevano ridotto le indennità dovevano restituire integralmente il contributo;

Successivamente, con comunicato del 27/01/2023, ha precisato quanto segue:

*“Facendo seguito al comunicato del 20 gennaio scorso, con il quale si è inteso chiarire che **il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente**, si informa che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023”.*

I chiarimenti ministeriali intervengono anche in merito agli errori compiuti nel riparto del contributo. Si tratta di due distinte situazioni:

- comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti (Ancona, Perugia, Catanzaro, L'Aquila, Potenza, Campobasso): per tali enti il DM 30 maggio 2022 ha considerato in maniera errata il dato dell'indennità di funzione spettante agli amministratori ai sensi del DM 119/2000, con conseguente errata attribuzione del contributo;
- comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore 50.000 abitanti (fino a 30.000 abitanti Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia; da 30.001 a 50.000 abitanti Vercelli, Biella, Mantova, Lecco, Lodi, Imperia, Belluno, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Frosinone, Rieti, Chieti, Vibo Valentia): tali enti hanno ricevuto un contributo più basso in considerazione del fatto che sono stati calcolati 4 ovvero 6 assessori anziché 8 assessori come previsto dalla normativa.



Pertanto, con il DM di riparto del contributo per il 2023 a tali enti verrà erogato un contributo aggiuntivo per il 2022 ed aggiornato anche il contributo 2023.

L'iter per la restituzione



La quantificazione delle somme da restituire



La variazione di bilancio



L'assunzione dell'impegno di spesa



Il versamento

Nella quantificazione delle somme da restituire, gli enti non devono tenere in considerazione la spesa storica 2021 da confrontare con la spesa sostenuta nel 2022, bensì confrontare la spesa che avrebbe sostenuto in assenza delle disposizioni della L. 234/2021 con la spesa effettivamente sostenuta.



Spesa storica 2021

Spesa teorica 2022 senza aumento

vs

vs

Spesa effettiva 2022

Spesa effettiva 2022

***Questo confronto non è attendibile perché
risente di eventi «esogeni» rispetto alla
legge 234/2021 (es. riduzione al 50% per lo
status dell'amministratore, n.ro amm.ri)***

Il confronto quindi deve avvenire assumendo i **dati del 2022** relativamente a:

- numero amministratori in carica:
- status
- mesi in cui sono state espletate le funzioni;
- indennità percepita

dati 2022

Esempio

Carica	% su sindaco	Contributo assegnato	Indennità mensile riconosciuta nel 2021	Indennità mensile ex legge 234/2021 attribuita per il 2022	Differenza mensile	Periodo	Mesi (13 per il sindaco, comprensivo di TFM)	% riconosciuta in relazione allo status	Maggiore onere a carico del bilancio	Differenza da restituire
Sindaco		7.875,35	2.788,87	3.396,88	608,01		13	100%	7.904,13	-28,78
Vice-Sindaco	55%	3.998,25	1.533,88	1.868,28	334,41		12	100%	4.012,87	-14,62
Assessore	45%	13.085,19	1.254,99	1.528,60	273,60		12	100%	3.283,25	
Assessore	45%		1.254,99	1.528,60	273,60		12	50%	1.641,63	
Assessore	45%		1.254,99	1.528,60	273,60		12	100%	3.283,25	
Assessore	45%		1.254,99	1.528,60	273,60		12	100%	3.283,25	
Assessore			0,00		0,00				0,00	1.593,80
Assessore			0,00		0,00				0,00	
Assessore			0,00		0,00				0,00	
Assessore			0,00		0,00				0,00	
Assessore			0,00		0,00				0,00	
Assessore			0,00		0,00				0,00	
Presidente del consiglio	10%	3.271,29	278,89	339,89	60,80		7	100%	425,61	2.845,68
TOTALI		28.230,08							23.833,99	4.396,09

Per il 2021, il dato da prendere in considerazione è l'indennità effettivamente erogata, comprensiva di riduzioni, maggiorazioni, ecc.

Enti che hanno riconosciuto la maggiorazione delle indennità

Un'annotazione particolare per gli enti che nel 2021 avevano riconosciuto le maggiorazioni previste dal DM 119/2000 per flussi stagionali o per incidenza delle entrate correnti e delle spese correnti. Come già evidenziato nella [Circolare Filo-diretto n. 2/2022](#) riteniamo che tali maggiorazioni non possano più essere riconosciute alla luce della disciplina introdotta dalla legge 234/2021. Resta inteso che l'importo (più alto) riconosciuto nel 2021 concorrerà a determinare l'utilizzo del contributo.

Enti che non hanno attribuito aumenti nel 2022

Gli enti che nel corso del 2022 non hanno dato corso agli aumenti previsti dalla legge 234/2021 sono tenuti a restituire integralmente il contributo ricevuto. Per evitare la restituzione, si ritiene possibile adottare un atto (determina) attraverso il quale riconoscere retroattivamente (anche a partire dal 1° gennaio 2022) gli incrementi e procedere alla liquidazione. Ricordiamo che le nuove indennità operano ex lege e rappresentano un diritto soggettivo degli amministratori, soggetto a prescrizione quinquennale. Per applicare le nuove indennità non occorre alcuna deliberazione della Giunta comunale né un atto di indirizzo, necessario – invece – per la riduzione volontaria.

Enti che hanno anticipato l'aumento a regime

Come noto la legge 234/2021 ha previsto un incremento graduale che va a regime dal 2024, incremento che viene coperto attraverso il contributo che è anch'esso attribuito con la medesima gradualità prevista dalla norma. Parallelamente, tuttavia, il legislatore ha lasciato gli enti liberi di anticipare gli aumenti, finanziandoli con risorse di bilancio. Gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà ed hanno applicato sin dal 2022 un aumento maggiore di quello previsto per legge non possono considerare la spesa sostenuta a seguito di tale applicazione facoltativa della norma per giustificare l'utilizzo del contributo.



La variazione di bilancio da apportare per reperire le risorse dipende dalla situazione dell'ente

Che cosa	Stato del bilancio	Aggiornamento prospetto risul- tato presunto (2)	Se presenti eco- nomie da stanziamenti di bilancio 2022	Negli altri casi
Applicazione di avanzo vincolato presunto	Bilancio 2023-2025 già approvato	SI (3)	Determina dirigenziale	Consiglio Comunale (1)
	Esercizio provvisorio	SI (3)	Giunta comunale	Consiglio Comunale (1)
Applicazione di avanzo accantonato presunto	Bilancio 2023-2025 già approvato	SI (4)	Consiglio comunale (1)	Consiglio Comunale (1)
	Esercizio provvisorio	SI (4)	Giunta comunale	Giunta comunale
Prelevamento dal fondo di ri- serva	Bilancio 2023-2025 già approvato	NO	Giunta comunale	
	Esercizio provvisorio	NO	Giunta comunale	

Note:

- (1) con possibilità da parte della giunta di deliberare la variazione in via d'urgenza, con ratifica entro 60 gg
- (2) con delibera di Giunta, anche oltre il 31 gennaio
- (3) il preconsuntivo deve riguardare le sole entrate e spese vincolate
- (4) il preconsuntivo deve riguardare tutte le entrate e tutte le spese



Le risorse devono essere allocate su uno specifico capitolo appartenente alla missione 01, programma 01, macro-aggregato 1.09, piano finanziario U.1.09.99.01.001 *“Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso”*.

Miss/Progr.	Piano finanziario	Descrizione capitolo
01.01	U.1.09.99.01.001	Restituzione contributo amministratori Ministero dell'interno ex legge 234/2021



Per gli enti in esercizio provvisorio, l'assunzione dell'impegno non è soggetto al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge

Le istruzioni contenute sia nel [DM Interno del 30 maggio 2022](#) che nella comunicazione trasmessa al Ministero prevedono l'obbligo di versare le somme non utilizzate sul Capo XIV - capitolo 3560 *“Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno”* - articolo 03 *“Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”*. Il mandato di pagamento a favore del Ministero dell'interno, da effettuarsi sul conto di tesoreria unica aperto presso Banca d'Italia, deve essere disposto utilizzando i [codici IBAN](#) messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con il comunicato del 27 gennaio 2023, il Ministero dell'interno ha chiarito che *“per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”*.

CAP/ART	CAPO	SEZIONE		CP/RS	CODICE IBAN								
		CODICE	DESCRIZIONE		SIGLA	CIN	ABI	CAB	C/C				
									SEZIONE	TIPO C/R	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO
3560/ 03		310	AREZZO	CP	IT	29T	01000	03245	310	0	14	3560	03
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		310	AREZZO	RS	IT	77U	01000	03245	310	1	14	3560	03
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		311	FIRENZE	CP	IT	77S	01000	03245	311	0	14	3560	03
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	311	FIRENZE	RS	IT	28T	01000	03245	311	1	14	3560	03
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

La certificazione del contributo

Anche se non previsto nella legge di bilancio 2022 e nel DM del 30 maggio 2022, il Ministero dell'interno, con comunicato del 9 gennaio 2023, ha reso noto l'obbligo per tutti gli enti interessati di trasmettere, entro il 16 febbraio 2023, la certificazione inerente l'utilizzo del contributo assegnato per finanziare l'aumento delle indennità degli amministratori, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme non spese. Tale certificazione è stata estesa, per i comuni fino a 3.000 ab, anche al contributo assegnato ai sensi del DL 124/2019 con DM 20 luglio 2020.

A seguito delle problematiche riscontrate dagli enti, complici anche le «poco chiare» spiegazioni ministeriali, con comunicato del 27/01/2023 il termine è stato spostato al 15 maggio 2023



Lista Certificazioni In Lavorazione

Certificato	Anno	Stato Attuale
UTILIZZO INCREMENTO FONDO INDENNITA' AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234	2022	CERTIFICATO PHP PRONTO PER ESSERE COMPILATO

Certificazione relativa all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45%	€ 7.875,35	€ 0,00	€ 7.875,35
Incremento Vice Sindaco 2022 al 45%	€ 3.998,25	€ 0,00	€ 3.998,25
Incremento Assessori 2022 al 45%	€ 13.085,19	€ 0,00	€ 13.085,19
Incremento Pres. Cons. 2022 al 45%	€ 3.271,29	€ 0,00	€ 3.271,29
Totale Riparto per l'anno 2022 - 45%	€ 28.230,08	€ 0,00	€ 28.230,08





PASSO 1

Certificazione relativa all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45%	€ 7.875,35	€ 7.875,35	€ 0,00
Incremento Vice Sindaco 2022 al 45%	€ 3.998,25	€ 3.998,25	€ 0,00
Incremento Assessori 2022 al 45%	€ 13.085,19	€ 13.085,19	€ 0,00
Incremento Pres. Cons. 2022 al 45%	€ 3.271,29	€ 0,00	€ 3.271,29
Totale Riparto per l'anno 2022 - 45%	€ 28.230,08	€ 24.958,79	€ 3.271,29

A fronte di una differenza superiore a zero, lo step successivo richiede l'inserimento del numero, della data e dell'importo della quietanza tramite la quale l'ente ha proceduto alla restituzione di tale importo



Inserisci i dati dalla/e quietanza/e per un importo pari alla differenza tra importo assegnato e importo speso di € **3.271,29**

aggiungi una quietanza

Per aggiungere una nuova quietanza valorizzare i tre campi e selezionare il tasto AGGIUNGI

Numero quietanza	Data quietanza	Importo quietanza	Azioni
130	20/01/2023	3.271,29	RIMUOVI
Totale delle quietanze		3.271,29	



Per poter trasmettere la certificazione l'ente deve aver già provveduto al versamento della somma da restituire al Ministero

Nel caso in cui, nella prima schermata, l'ente abbia dichiarato di aver speso tutto il contributo utilizzato, nel passo 2 non occorrerà indicare alcunchè.

PASSO 2

Non occorre indicare nessuna quietanza. Seleziona il bottone AVANTI per procedere!



STAMPA RIEPILOGO

Riepilogo delle informazioni dichiarate dall'ente

Certificazione relativa all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.
Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45% Importo assegnato € 7.875,35 Importo speso € 7.875,35 differenza € 0,00

Incremento Vice Sindaco 2022 al 45% Importo assegnato € 3.998,25 Importo speso € 3.998,25 differenza € 0,00

Incremento Assessori 2022 al 45% Importo assegnato € 13.085,19 Importo speso € 13.085,19 differenza € 0,00

Incremento Pres. Cons. 2022 al 45% Importo assegnato € 3.271,29 Importo speso € 0,00 differenza € 3.271,29

Totale Riparto per l'anno 2022 - 45% Totale assegnato € 28.230,08 Totale speso € 24.958,79 differenza totale € 3.271,29

Le quietanze inserite risultano essere le seguenti:

Quietanza n. 130 del 20/01/2023 di € 3.271,29

Il Totale delle quietanze ammonta a € **3.271,29**

La presente certificazione prima di essere ricaricata sulla piattaforma web deve essere firmata digitalmente. La firma dovrà essere apposta da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

La certificazione per i comuni fino a 3.000 ab.

Per i comuni
fino a 3.000 ab.
la certificazione
evidenzia i due
distinti
contributi e
chiede la
rendicontazione
delle somme
spese,
separatamente
per le due
casistiche

Certificazione relativa all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Assegnazione ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	€ 2.365,85	€ 4.652,83	-€ 2.286,98
Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45%	€ 3.197,75	€ 3.209,44	-€ 11,69
Incremento Vice Sindaco 2022 al 45%	€ 590,35	€ 290,08	€ 300,27
Incremento Assessori 2022 al 45%	€ 442,76	€ 459,01	-€ 16,25
Incremento Pres. Cons. 2022 al 45%	€ 295,18	€ 0,00	€ 295,18
Totale Riparto per l'anno 2022 - 45%	€ 6.891,89	€ 8.611,36	-€ 1.719,47

Sono ammesse compensazioni positive e negative tra le varie voci!!



Grazie per l'attenzione!

Per la nostra formazione seguici su: **formazione.idea-pa.it**

Ci trovi per le nostre iniziative anche sui social:  

Attiva anche  per le nostre news di settore
AL TUO FIANCO, SEMPRE!